



COMUNE DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO n° 25 del 31/08/2021

Proponente: **Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo**

Oggetto:

Limitazioni in merito alla vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e circoli privati ed al consumo delle stesse su area pubblica.

IL SINDACO

Visti:

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- l'articolo 50 co. 7-bis del d.lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, co.1, lett. a), della Legge n. 48/2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, co. 1, lett. a), L. n. 132/ del 2018;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- l'art. 35 ter comma 1 lett. a) della Legge m. 132/2018;

RICHIAMATI:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa del protrarsi della pandemia da corona virus "covid 19";
- le successive delibere ministeriali di proroga dello stato di emergenza, in ultimo la delibera del Consiglio dei ministri 21/04/2021, con la quale è stata disposta, fino al 31 luglio 2021, la "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Dato Atto che con DPCM del 03.02.2021 ed il successivo D.L. 52/2021 è stata disposta la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché la vendita per asporto di cibi e bevande;

Considerato che tali riaperture sono comunque soggette al rispetto delle regole del distanziamento sociale di cui alle relative Linee Guida attuative del citato del D.L. 52 del 22 aprile 2021 adottate ai sensi dell'art. 1 comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

Rilevato che, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, il rilevante numero di avventori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – in prevalenza giovani- e dei luoghi di vendita per asporto di alcolici e bevande di vario genere, rende necessario un rafforzamento delle misure dirette a garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, nonché la tutela dell'ambiente e del contesto urbano spesso interessato dall'abbandono di contenitori di vetro che vengono prelevati dai locali per la consumazione in strada e depositati incautamente nelle aree pubbliche, rappresentando oltremodo un pericolo per la pubblica incolumità in relazione ad utilizzi impropri rilevanti per la sicurezza urbana;

Valutati gli esiti positivi che le precedenti ordinanze sindacali in materia di divieto di somministrazione e vendita, per determinate attività commerciali e pubblici esercizi, di bevande in contenitori di vetro, anche per la consapevole e piena adesione delle associazioni di categoria, ha dato ottimi risultati in termini di riduzione del rischio e per il mantenimento della sicurezza urbana;

Preso atto, come precisato, con nota del 08/05/2021, dalla Regione toscana congiuntamente alla Sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani, A.N.C.I., che per attività dei servizi di ristorazione di

cui all'art. 4 del D.L. n. 52/2001, devono intendersi tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.;

Valutato che si rende tutt'ora necessario, anche in questa fase di perdurante emergenza sanitaria, la continuazione delle misure di sicurezza urbana si qui adottate, dirette a garantire sia la tranquillità ed il riposo dei residenti, sia, in linea più generale, la tutela dell'ambiente, del decoro e della vivibilità del contesto urbano;

Preso atto che sul territorio, in ragione delle favorevoli condizioni climatiche, si rileva il perdurare di un afflusso turistico consistente;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dover impartire ai medesimi pubblici esercizi ed ai circoli privati presenti su tutto il territorio comunale alcune limitazioni inerenti la vendita e la somministrazione in recipienti di vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche;

Evidenziato che tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
- b) I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio ed opportunamente delimitato;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto, in via principale, di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

Valutato che tali misure limitative, in special modo inserite nell'attuale contesto epidemiologico, si rendono necessarie per garantire la tranquillità ed il riposo dei residenti, la tutela dell'ambiente e della vivibilità urbana preservandola dall'incuria conseguente all'abbandono sconsiderato di rifiuti, specie di contenitori di vetro che altresì rappresentano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

Considerato che dall'analisi del contesto economico-sociale relativo al periodo di validità della precedente ordinanza n. 22 del 16/07/2021, nulla è mutato circa le motivazioni e le condizioni di necessità per la pubblica incolumità, il rispetto dell'ambiente e la sicurezza urbana che ne hanno portato all'emanazione pertanto si ritiene vi sia ulteriore necessità di riproporre il divieto delle condotte di cui alla Ordinanza n. 22/2021;

Dato atto che, se non prevenuta e limitata con opportune misure autoritative, tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti e che, pertanto, è da ritenersi essenziale prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'abuso del consumo di alcolici e/o bevande e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro;

Accertato altresì che, nelle condizioni sopra descritte, l'adozione di provvedimenti limitativi della vendita e somministrazione di bevande in vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche, in specie, quest'ultime, nelle ore notturne e del primo mattino da parte dei pubblici esercizi e circoli privati ha dimostrato essere efficace per il contenimento dei comportamenti lesivi delle condizioni minime di Sicurezza Urbana e della percezione di sicurezza personale dei cittadini stessi;

Ritenuto, per i motivi su esposti, di dover impartire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività simili (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, su tutto il territorio comunale alcune limitazioni, disponendo il divieto di vendita per il consumo sul posto e per asporto, nonché di somministrazione di bevande in recipienti di vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche;

Evidenziato che tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
- b) I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per emanare un atto idoneo a prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni turbative della sicurezza e del decoro urbano, collegate alla somministrazione ed alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche e superalcoliche ed alla detenzione delle stesse per il consumo su area pubblica;

Visto l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare il richiamato co. 7 - 7 bis e 7bis 1 come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. a) Legge 48/2017

Visto l'art. 35 ;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

Dato atto del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti;

Vista la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile";

Richiamata la precedente ordinanza n. 22 del 16/07/2021;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 17 Ottobre 2021, su tutto il territorio comunale:

- ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.), alle attività simili (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, nel dovuto rispetto delle regole di

distanziamento sociale di cui alle relative linee guida attuative emanate ai sensi Linee Guida attuative del citato DPCM del D.L. 52 del 22 aprile 2021 adottate ai sensi dell'art. 1 comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 :

1. Il divieto di vendita e di somministrazione in contenitori di vetro, di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande;

Tali divieti non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
- b) I clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

2. Nei confronti dei soggetti fruitori, il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica.

Tale divieto non trova applicazione quando la detenzione è correlata in via principale all'acquisto o alla detenzione di alimenti destinati a costituire un pasto;

3. Il divieto di somministrare e vendere alcolici e superalcolici dalle ore 02:00 alle ore 08:00 di ogni giorno;

Tali divieti non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale e con consumazione esclusivamente all'interno dello stesso;
- b) I clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto e la consumazione non avvengano in spazi ed aree pubbliche;

4. Nei confronti dei soggetti fruitori, il divieto di consumare su area pubblica, non data in concessione agli esercenti pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alcolici e superalcolici dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di ogni giorno;

DA' ATTO che

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell'articolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

RACCOMANDA, infine

Alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.)) e ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni

diciotto così come l'incetta o il reiterato acquisto, da parte di neo maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcoliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età;

DISPONE altresì

Che la stessa ordinanza sia trasmessa:

- all'ufficio stampa del comune di Cecina per consentirne la massima divulgazione attraverso la stampa locale
- alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio comunale
- al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento

INFORMA che

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione;

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia

DISPONE

di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune e sugli strumenti di comunicazione dell'Ente;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Livorno;
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
- Regione Toscana.

Per il Sindaco
Il Vicesindaco A.G.Costantino

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.